

Foglio Informativo n. 2 OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY DEBITORE CEDUTO

Condizioni in vigore dal giorno 10 luglio 2023 - le condizioni indicate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA:

Denominazione: **Banca CF+ S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: **Via Piemonte, 38 - 00187 Roma**

Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: **+39 06.5796.1**

Numero di fax: **065740269**

Sito internet: **www.bancacfplus.it**

Indirizzo di posta elettronica: **info@bancacfplus.it**

PEC: **bancacfplus@legalmail.it**

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche - codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: **00395320583**

Partita IVA: **16340351002**

REA: **RM-30897**

(di seguito, "Banca" o "Banca CF +" il "Cessionario")

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Tel. +39 06 57961 - Sede secondaria: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 3402945459 - Capitale sociale Euro 19.066.549,00 i.v. - info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA - da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:
In relazione a tale modalità di offerta il Cliente non è tenuto a corrispondere a Banca CF+ alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e/o gestisce i Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei Crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 e dal Codice civile. Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di Crediti Ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

CHE COS'E' IL FACTORING DEBITORI CEDUTI MATURITY

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring *maturity* viene concessa una dilazione di pagamento rispetto ai termini previsti in fattura. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa a crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Banca da parte del Cedente nell'ambito del rapporto di factoring *maturity* che il medesimo ha in essere con la Banca. L'accordo disciplina l'accettazione preventiva del Debitore ceduto della cessione dei crediti da parte del Cedente al Cessionario, la durata della dilazione concessa dal Cessionario, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Cessionario al Debitore ceduto.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Sottoscrivendo l'accordo, il cliente Debitore ceduto, si impegna a comunicare immediatamente al Cessionario ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione al Cessionario di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il Cliente non potrà più opporle al Cessionario in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento o il deterioramento della situazione finanziaria e/o patrimoniale del Cliente può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con obbligo del Cliente di provvedere all'immediato pagamento dell'intero residuo debito, per capitale, interessi e spese.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI FACTORING TRAMITE PIATTAFORMA

Il servizio di factoring viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di gestione: (i) delle Fatture del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture.

La Piattaforma permette, inoltre, inter alia, di: (a) caricare nella stessa i contratti di factoring sottoscritti dalla Banca nonché le relative Fatture, (b) effettuare l'anagrafica delle parti contrattuali, dei Debitori o dei creditori cedenti, a seconda dei casi, (c) gestire automaticamente l'invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti, ed (d) effettuare

la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente trasmette al Debitore (nonché in copia conoscenza alla Banca), la notifica dell'intervenuta Cessione dei Crediti in favore della Banca

L'utilizzo di questo servizio permette al Cliente di ridurre i costi interni di gestione dei propri Crediti commerciali.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cliente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili alla Banca;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite dalla Banca al Cliente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza";
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito www.bancacfpplus.it, sezione "Trasparenza" e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Voci	Costi
TASSO	
Tasso maturity: Tasso di interesse nominale annuo posticipato applicabile alle operazioni in valuta Euro (divisore anno commerciale 360)	Indicizzato EURIBOR 3 mesi, rilevazione ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla concessione della dilazione, fonte di rilevazione Il Sole 24 Ore, aumentato di uno spread del 7,20%
Interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).
COMMISSIONI	
Commissione maturity	6,00% "una tantum" sull'importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito.
SPESE	
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo.
Spese legali	Al costo.
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 1 cartaceo Euro 0 elettronico
Spese notarili	Al costo.

Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)”	Euro 0
Altre spese, eventualmente sostenute, oltre a quelle sopra riportate (e.g. oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta).	Al costo.

CONSEGNA DI COPIA DELL'ACCORDO

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione dell'Accordo e su espressa sua richiesta copia completa del testo dell'Accordo, idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni o il Documento di Sintesi. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente la Banca, prima della conclusione dell'Accordo, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

PARAMETRI INDICIZZATI E FLOOR

Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Ove non diversamente previsto, i parametri di indicizzazione utilizzati sono: EURIBOR 3 mesi, rilevazione mensile, fonte di rilevazione Il Sole 24 ore. Qualunque parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0.

CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE ED ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI.

Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverranno secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cedente.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <https://www.bancacft.it/trasparenza/> della Banca.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

RECESSO - CHIUSURA DEL RAPPORTO - RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto:

Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cedente secondo le modalità specificate dal Contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può inviare Reclami direttamente all'ufficio Reclami di Banca CF+, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: reclami.bancacfplus@legalmail.it, o al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@bancacfplus.it, o al seguente numero di fax: +39 06.5740269.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

Banca CF+ è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Banca CF+ non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cliente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il

Cliente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A. <https://www.bancacfplus.it/reclami/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cliente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Banca CF+;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il Foglio Informativo)

Accordo	indica l'accordo di dilazione tra il Cessionario e il Debitore
Cedente	indica la società controparte del contratto di factoring come infra definito.
Cessione	indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Factoring e in esecuzione di esso, trasferisce al Cessionario la piena e incondizionata titolarità di propri Crediti.
Cliente	indica il Debitore
Contratto	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cedente e Banca CF+.

Crediti	indica ciascun: a) il credito pecuniario sorto (il “Credito Esistente”) o che sorgerà (il “Credito Futuro”) da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell’esercizio della sua attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente vanta dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente vanta dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) e c) qualunque altra somma oggetto dei citati contratti o comunque derivante a qualunque titolo dagli stessi. Qualora la Fattura sia emessa nei confronti di un soggetto cui si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, per Credito si intende esclusivamente il valore imponibile (non comprensivo d’IVA) indicato in Fattura, salvo diversa volontà delle Parti.
Debitore	indica il Debitore tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Cessionario per effetto della Cessione.
Documento di Sintesi	indica il frontespizio dell’Accordo riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicate nel presente Foglio Informativo.
Fattura	indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
Legge Antiusura	indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Piattaforma	indica la piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Banca al Cliente (che vi potrà accedere con utenze e password riservate),
Reclamo	indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) alla Banca un suo comportamento anche omissivo.
<i>Spread</i>	indica l’incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto da Banca CF+ non sia superiore.

TUB	indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni
Tasso di mora.	indica il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Valuta	indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.